

DETERMINA N. 3/GIU DEL 3 MARZO 2023

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Jesi per l'espletamento della funzione di difesa civica comunale da parte del Garante stesso.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), il quale contiene anche l'attestazione che da questa determina non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Jesi per l'espletamento della funzione di difesa civica comunale da parte del Garante stesso che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 15;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articolo 7;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010). Articolo 2, comma 186;
- decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Articoli 1, comma 1 quater.

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad intervenire d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti (combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/2008).

L'ordinamento giuridico, da un lato riconosce l'importanza strategica del difensore civico, il cui ufficio è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi; dall'altro, ha soppresso la figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), prevedendo la possibilità di attribuire le relative funzioni, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il Comune interessato, il quale assume in tal caso il nome di Difensore civico territoriale (articolo 2, comma 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010", così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1 quater del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

Di fatto la gran parte dei Comuni e delle Province ha raramente utilizzato la su richiamata facoltà, tanto che i cittadini si sono rivolti in misura sempre maggiore al Difensore civico regionale anche in relazione a "contenziosi" con i Comuni del territorio, rispetto ai quali però quest'ultimo risulta non competente se non vi è apposita convenzione su espressa richiesta dell'Ente locale, come già detto.

Peraltro, anche allo scopo di favorire la diffusione di convenzioni tra gli Enti locali del territorio con il Garante per l'esercizio da parte di quest'ultimo della difesa civica anche relativamente agli ambiti amministrativi dei Comuni, senza impegno di spesa a carico degli stessi,

nel marzo del 2016 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Garante, l'Assemblea legislativa regionale delle Marche e l'Anci Marche. Proprio sulla base dello schema di convenzione, parte integrante di detto Accordo, il Garante aveva già sottoscritto con il Comune di Jesi (di seguito denominato Comune), convenzioni per l'affidamento del servizio di difesa civica.

Tale accordo, di durata triennale, è scaduto e non è stato di fatto rinnovato; parimenti l'ultima convenzione sottoscritta dal Garante e dal Comune il 17 maggio 2019 non è più vigente in quanto avente durata limitata al termine della consiliatura comunale (2022).

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale, avvenuta in data 14 luglio 2022, il Segretario generale del Comune ha richiesto la disponibilità del Garante al rinnovo della convenzione nonché di trasmettere uno schema tipo da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale (nota acquisita agli atti con protocollo n. 915 del 7 settembre 2022).

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

In relazione a quanto sopra finora esposto, il Garante in considerazione della positiva esperienza effettuata ha confermato l'interesse a stipulare uno specifico accordo atto ad espletare la funzione di difesa civica per conto del Comune, da parte del Garante medesimo. L'Ufficio del Garante ha elaborato il testo dello schema di convenzione di cui all'allegato A), definitivamente condiviso tra le parti.

Con riferimento a detto testo è utile sottolineare, qui di seguito, il contenuto delle sue principali disposizioni.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto della Convenzione, concernente l'espletamento dei compiti inerenti l'ufficio della difesa civica del Comune da parte del Garante e la finalità della stessa, in merito alla disciplina dello svolgimento delle relative attività.

Gli impegni delle Parti trovano la loro disciplina nell'articolo 3 sulla base del quale: il Comune si impegna ad assicurare piena e fattiva collaborazione nella fase istruttoria al Garante ed in particolare a dare riscontro ad eventuali sue richieste, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento delle stesse; il Garante si impegna a svolgere le stesse funzioni di difesa civica indicate all'articolo 7, nell'ambito di intervento e secondo le modalità sostenute agli articoli 8 e 8bis della legge regionale 23/2008 per conto del Comune.

La Convenzione, inoltre, definisce i responsabili dell'accordo (articolo 4), la durata dell'accordo che, a differenza delle precedenti, è efficace fino al termine dell'incarico quinquennale del Garante (articolo 5) nonché la facoltà di recesso (articolo 6).

La riservatezza e il trattamento dei dati personali sono stabiliti all'articolo 7.

Le controversie, le disposizioni finali nonché la registrazione e la sottoscrizione della Convenzione sono stabilite rispettivamente agli articoli 8, 9 e 10.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016. Attesta, inoltre, che da questa determina non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Visti, infine, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Allegato A)

Schema di Convenzione tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Jesi per l'espletamento della funzione di difesa civica comunale da parte del Garante stesso

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico (di seguito denominato "Garante"), con sede ad Ancona, in piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Jesi (di seguito denominato "Comune") con sede a Jesi (AN) in piazza Indipendenza n. 1, codice fiscale e partita IVA 00135880425, rappresentato dal Segretario Generale e dirigente ad interim dell'Area Affari generali e legali Luigi Antonio Giovanni Albano

congiuntamente indicate come "le Parti",

VISTI

- il comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010);
- l'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni);
- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse con riferimento all'oggetto della Convenzione;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. _____ del _____ e con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ hanno approvato il relativo schema di Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione ha per oggetto l'espletamento dei compiti inerenti l'ufficio della difesa civica del Comune da parte del Garante ed è finalizzata a disciplinare lo svolgimento delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle Parti)

1. Il Comune si impegna ad assicurare piena e fattiva collaborazione nella fase istruttoria al Garante ed in particolare a dare riscontro ad eventuali sue richieste, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Il Garante si impegna a svolgere le stesse funzioni di difesa civica indicate all'articolo 7, nell'ambito di intervento e secondo le modalità sostenute agli articoli 8 e 8bis della legge regionale 23/2008 per conto del Comune.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili della Convenzione rispettivamente:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Segretario Generale e dirigente dell'Area Affari generali e legali Luigi Antonio Giovanni Albano

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino al termine dell'incarico quinquennale del Garante.

Articolo 6
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 7
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano ad osservare e fare osservare la riservatezza su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione. In particolare, le Parti si impegnano a fare uso delle informazioni relative ai fatti e alle circostanze di cui vengono a conoscenza esclusivamente nell'ambito degli specifici procedimenti gestiti sulla base della Convenzione, limitando i soggetti che possono avervi accesso.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto del presente accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali,



come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 8
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della Convenzione, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dalla Convenzione si applicano le disposizioni della legge 241/1990 nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 10
(Registrazione e sottoscrizione)

1. La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. La Convenzione è sottoscritta con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante
Giancarlo Giulianelli

Per il Comune di Jesi
Segretario Generale e
dirigente ad interim dell'Area Affari generali e legali
Luigi Antonio Giovanni Albano